

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 34-3635

Indirizzi in materia di studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico regionale. Adozione delle “Linee guida regionali per la redazione di studi di fattibilità”.

Premesso che:

- la crescente scarsità delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni impone alle stesse di dotarsi di strumenti che ne consentano una gestione razionale ed efficiente, indirizzandole su interventi di cui sia preventivamente valutata la fattibilità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario, ambientale, amministrativo e procedurale;
- lo studio di fattibilità è lo strumento che, attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione di due o più alternative di realizzazione di un'idea originaria, produce un set di informazioni indispensabili per scremare le diverse ipotesi di intervento, nonché per orientare i successivi approfondimenti e la successiva attività di progettazione. Infatti, solo lo studio di fattibilità, attraverso l'analisi della domanda, l'analisi del modello gestionale e le analisi di fattibilità finanziaria ed economica, permette di porre in luce le eventuali criticità, anche di medio-lungo termine, di un progetto di investimento preposto ad assolvere ad un bisogno pubblico;
- l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, individua lo studio di fattibilità quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche per le sole opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire (Euro 10.329.138);
- l'art. 128 c. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che per l'inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche di opere di importo inferiore a Euro 1.000.000 occorre presentare uno studio di fattibilità, mentre per opere di importo superiore a tale soglia occorre predisporre un progetto preliminare; inoltre, il successivo art. 153, così come modificato ed integrato, nonché rafforzato dall'art. 52 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, prevede lo studio di fattibilità quale base per la procedura di finanziamento di interventi da realizzarsi mediante finanza di progetto;
- l'art. 1, c. 1, punto ee) del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152, stabilisce che per tutti gli interventi che si intende realizzare attraverso il ricorso alla finanza di progetto occorre redigere uno studio di fattibilità, indipendentemente dal costo dell'intervento;
- sia il dettato legislativo sia quello regolamentare, quest'ultimo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, richiamano lo studio di fattibilità quale documento propedeutico alla progettazione, indistintamente per gli importi, con particolare riferimento alla procedura di verifica del progetto di cui all'art. 52, c. 1, l. d), punto 1, del Regolamento;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche", ha ulteriormente rafforzato il ruolo della valutazione ex-ante quale importante strumento di selezione di interventi su cui indirizzare le risorse pubbliche;
- ad oggi mancano riferimenti normativi precisi e vincolanti in ordine alla disciplina delle tecniche di redazione degli studi di fattibilità ed alla determinazione dei relativi contenuti, non

potendo infatti essere considerati tali gli orientamenti contenuti nella “Guida per la certificazione degli studi di fattibilità”, da ultimo aggiornata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno 2003;

- il D.P.R. 207/2010, pur compiendo un importante passo avanti in materia di contenuti degli studi di fattibilità, si limita ad individuare, all’art. 14, i contenuti minimi richiesti dello studio, distinguendo a seconda che lo studio riguardi un’opera da realizzare mediante finanza di progetto, prevedendo in questo caso contenuti più approfonditi, o sia da inserire nel programma triennale.

Considerato che:

- l’Amministrazione Regionale, per specifici programmi di investimento operati da Direzioni regionali, anche in assenza di un obbligo normativo, già utilizza lo studio di fattibilità quale strumento di selezione (per valutare l’ammissibilità o meno delle richieste di contributo e/o creare graduatorie di interventi) tramite verifica preventiva circa la fattibilità tecnica, economico-finanziaria, ambientale, amministrativa e procedurale dei diversi interventi per i quali si richiede un contributo regionale;
- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL), istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1-3546/2001 ed incardinato presso la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, annovera fra le sue finalità istituzionali (quali definite dalla citata legge n. 144/1999) la valutazione ex ante della fattibilità tecnica, economico-finanziaria, ambientale, amministrativa e procedurale delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- con determinazioni dirigenziali n. 588 del 11/11/2009 e n. 69 del 26/1/2010 del responsabile del Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali è stato affidato, nell’ambito delle attività del NUVAL e previo avviso di selezione pubblica, un incarico di studio per la definizione di linee guida regionali per la redazione degli studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico ad un esperto di provata competenza docente presso il Politecnico di Torino;
- il Direttore della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia ha costituito, nel mese di giugno 2010, al fine di compiere i necessari approfondimenti relativi agli interventi nelle materie che ricadono sotto la competenza delle diverse direzioni regionali, un apposito gruppo di lavoro interdirezionale composto dai referenti indicati dai relativi Direttori;
- il gruppo di lavoro, oltre a fornire in una prima fase all’esperto designato gli indirizzi da seguire per l’impostazione del lavoro, ha successivamente partecipato alla revisione periodica del documento fino alla stesura finale dello stesso;
- in data 17 ottobre 2011 è pervenuto al Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali il testo finale contenente “Linee guida regionali per la redazione di studi di fattibilità”, giudicato dal gruppo di lavoro, nella riunione del 25 ottobre 2011, congruo rispetto agli indirizzi precedentemente forniti;

attesa la necessità ed opportunità di adottare le “Linee guida regionali per la redazione di studi di fattibilità”, allegate al presente atto, quale strumento di riferimento a cui attenersi per la redazione di tutti gli studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico nei cui procedimenti sia interessata la Regione Piemonte;

valutato opportuno di prevedere, ai fini della valutazione dei progetti inerenti programmi di investimento di interesse regionale, l’utilizzo dello studio di fattibilità, redatto secondo le linee

guida di cui al punto precedente, anche al di sotto delle soglie attualmente previste dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

ritenuto di demandare alle Direzioni regionali, ai fini della valutazione dei progetti inerenti programmi di investimento di loro competenza, l'individuazione delle fasce in funzione delle quali differenziare, secondo le tipologie individuate nelle linee guida, la complessità degli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato

La Giunta Regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3546/2001;

visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

d e l i b e r a

- di adottare le “Linee guida regionali per la redazione di studi di fattibilità” di cui in premessa, allegate al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di riferimento a cui attenersi per la redazione di tutti gli studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico nei cui procedimenti sia interessata la Regione Piemonte;
- di prevedere, ai fini della valutazione dei progetti inerenti programmi di investimento di interesse regionale, l'utilizzo dello studio di fattibilità, redatto secondo le linee guida di cui al punto precedente, anche al di sotto delle soglie attualmente previste dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
- di disporre che ciascuna Direzione regionale individui, nell'ambito dei programmi di investimento di propria competenza, quelli per cui richiedere la presentazione di studi di fattibilità ai fini della valutazione dei singoli progetti, individuando altresì le fasce in funzione delle quali differenziare, secondo le tipologie individuate nelle linee guida, la complessità degli stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.